



*NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.LGS. 385 del 1/9/1993 – delibera CICR del 4/3/2003)*

Data decorrenza 24/06/2009

FOGLIO INFORMATIVO **PER OPERAZIONI DI CREDITI DI FIRMA**

Sezione 1 – Informazioni sulla Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.a.

La Banca Popolare Sant’Angelo è un istituto di credito con forma di società cooperativa per azioni, con sede legale a Licata (AG), Corso Vittorio Emanuele n. 10; con capitale sociale al 31/12/2008 di € 8.529.405,18 e riserve di € 76.247.009,61; con codice fiscale, partita IVA e iscrizione al registro delle Imprese di Agrigento n. 00089160840; iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia con il n. 05772; Codice ABI 05772.9; aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; indirizzo di posta elettronica info@bancasantangelo.com.

Sezione 2 – Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione

Con il Credito di Firma la Banca si impegna ad assumere o a garantire un’obbligazione di un terzo e si espone al rischio di dovere adempiere l’obbligazione assunta o garantita per conto del cliente qualora questi sia insolvente alla scadenza, nonostante eventuali opposizioni da parte del cliente stesso, e può rivalersi nei confronti di quest’ultimo.

Il Credito di Firma può essere espresso come garanzia a prima richiesta o come garanzia ad adempiere per obblighi accertati in modo irrevocabile.

Tra i principali rischi , vanno tenuti presenti:

- Pagamento della garanzia rilasciata dalla Banca e di conseguenza impegno di restituzione alla Banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell’avvenuta escussione;
- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

Sezione 3 – Condizioni economiche del servizio e dell’operazione

Nella tabella sottostante sono riportate le principali condizioni massime praticate

Commissioni annue	3,00%
con un minimo di	€ 61,97
Spese di contabilizzazione	€ 20,66
Diritti di segreteria	€ 12,91

Sezione 4 – Sintesi delle clausole contrattuali regolanti il servizio

Art. 1 - Commissioni – Il Cliente si impegna in via solidale e indivisibile anche per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo a corrispondere una commissione anticipata in percentuale per anno o frazione, dalla data della prestazione della garanzia fino a che il relativo atto non sia stato restituito dal creditore o, in difetto, questi non abbia rilasciato una equivalente dichiarazione liberatoria, e quindi indipendentemente dall'eventuale termine di scadenza della garanzia medesima.

Art. 2 – Impegno al rimborso – Il Cliente si impegna a mettere a disposizione della Banca, ovvero a rimborsare la Banca dietro semplice richiesta, tutte le somme che la stessa fosse chiamata a pagare o avesse già pagato, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della presente garanzia rinunciando, nell'uno come nell'altro caso, a qualsiasi eccezione e contestazione nei riguardi della Banca circa la fondatezza della richiesta del creditore, e quindi autorizzando fin d'ora ad eseguire, a insindacabile giudizio della Banca ed anche senza dargliene preventivo avviso, il pagamento a favore del creditore e ciò anche se sorgesse o fosse sorta in qualunque sede, giudiziaria o arbitrale, contestazione sulla sua pretesa. Si impegna altresì a versare, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta della Banca eseguita con lettera raccomandata, una somma pari all'esposizione derivante dalla garanzia prestata ed ai relativi accessori, restando la Banca autorizzata ad addebitare la somma medesima, all'atto stesso della richiesta, ed anche allo scoperto, sul proprio conto corrente, senza che, naturalmente, ciò possa mai interpretarsi come novazione delle obbligazioni ad esso derivanti dalla presente.

Art. 3 - Interessi – Il Cliente si impegna a corrispondere, sulle somme che fossero anticipate in sua vece e per suo conto, gli interessi nella misura prevista sul conto corrente ad esso intestato dalla data dell'effettivo esborso.

Art. 4 – Assunzione delle spese - Il cliente si assume a suo esclusivo carico ogni e qualsiasi spesa inerente all'operazione, ivi comprese le spese di eventuale registrazione della garanzia e del presente atto, agli effetti del quale elegge domicilio, anche per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, all'indirizzo sottoindicato.

Art. 5 - Variazione delle condizioni contrattuali

Ai sensi dell'art.118 Dlgs. 385/93 e successive modifiche e integrazioni, la Banca si riserva – qualora sussista un giustificato motivo – la facoltà di modificare le condizioni contrattuali dandone comunicazione al Cliente, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente stesso.

Al Cliente spetta il diritto di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione, senza spese e alle condizioni precedentemente praticate. Sono inefficaci le variazioni contrattuali, se sfavorevoli al Cliente, qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra.

Art. 6 - Controversie – Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza della fideiussione, il Foro competente è quello stabilito dal codice di procedura civile. Qualora la Banca sia convenuta in giudizio, è competente il Foro di Agrigento, capoluogo di provincia nella quale ha sede la sua Direzione Generale.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Fideiussione	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui
Escussione	Azione legale intentata contro un debitore
Garanzia a prima richiesta	La Banca in sede di escussione, provvede a pagare senza eccezione alcuna ed entro breve termine, con rinuncia ad apporre qualsiasi tipo di opposizione.
Garanzia ad adempiere per obblighi accertati in modo irrevocabile	La Banca provvede al pagamento solo successivamente alla prova dell'impegno fideiussorio determinato in modo irrevocabile dall'Autorità Giudiziaria, a mezzo decreto ingiuntivo divenuto definitivo, ovvero non opposto nei termini, o mezzo di sentenza di condanna passata in giudicato